

Pescara, 5 ottobre 2011

Prot. /11

Oggetto: Lettera informativa n. 127/11

### **1) MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE**

Si porta a conoscenza degli iscritti che, a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della mediazione-conciliazione, il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 15.07.2011, ha modificato gli artt. **16 e 54** del Codice Deontologico e introdotto l'art. **55 bis**.

Si trasmette in allegato la circolare CNF N. 24-C-2011 del 23.09.11 con il testo degli articoli modificati e di quello di nuova introduzione.

*(consultabile anche sul sito dell'Ordine, alla pagina Normativa – Codice Deontologico)*

### **2) TRIBUNALE SEZ. PENALE – TURNO REPERIBILITA' MAGISTRATI**

Si trasmette in allegato la nota 27.09.11 n. 51/11 del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pescara relativa al turno di reperibilità dei Giudici professionali addetti agli affari penali per il periodo dal 1° al 31.10.2011.

### **3) SEGNALAZIONI DAL SITO DELL'ORDINE [WWW.ORDINEAVVOCATIPESCARA.IT](http://WWW.ORDINEAVVOCATIPESCARA.IT)**

Si segnalano agli iscritti gli ultimi documenti pubblicati sul Sito Internet dell'Ordine:

- dalla sezione **News** sulla *homepage* del Sito
  - **tabella contributo unificato aggiornata;**
  - comunicato stampa Agenzia delle Entrate 16.9.11 su aumento aliquota Iva (D.L. 138/11 conv. in L. 148/11)
  - tabella di sintesi dei riti applicati (D. Lgs. 150/11)

*(documenti consultabili anche alla pagina Normativa – Novità legislative e giurisprudenziali, unitamente al testo delle normative di riferimento)*

### **4) SEGNALAZIONI DAL SITO DELLA CORTE [WWW.GIUSTIZIA.ABRUZZO.IT](http://WWW.GIUSTIZIA.ABRUZZO.IT)**

Si ringrazia il dott. Gianluca Falco per la preziosa attività di segnalazione.

- Dalla pagina “NEWS DAL MONDO DEL DIRITTO”

CASS. SS. UU. – SENTENZA N. 18697 DEL 13.09.2011 – con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento all'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006, hanno affermato che la durata di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali, rende non giustificabile la condotta del magistrato incolpato, a meno che non siano allegare dallo stesso magistrato e/o accertate dalle sezione disciplinare del CSM circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale termine.

Il Consigliere Segretario  
Avv. Donato Di Campi

Il Presidente  
Avv. Lucio Stenio de Benedictis